

ESTRATTO Verbale del CdA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881-307111 * Fax 0881-307240
ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - L. 317-1991

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 del 12 Giugno 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore 12:00, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, convocato dal Presidente dott. Agostino De Paolis.

Assume la Presidenza ai termini di Statuto il dott. Agostino De Paolis, Presidente del CDA in carica, il quale constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'adunanza;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica, in persona di egli medesimo Presidente del CdA, dott. Agostino De Paolis e del Consigliere rag. Emilio Paglialonga, presenti di persona, nonché dei Consiglieri dott. Antonio Metauro e dott. Francesco Bonito che sono collegati mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto in tal senso dalle norme vigenti; risulta assente il Consigliere dott. Nicola Gatta;
- la presenza dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, in persona del Presidente dott. Carmine Belmonte, della dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere, del dott. Giuseppe Pacilli, che risultano collegati mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto in tal senso dalle norme vigenti.

		P.	A.
-	Componenti del CdA:		
-	1) De Paolis Agostino - Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Bonito Francesco - componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	3) Gatta Nicola - componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	4) Metauro Antonio - componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	5) Paglialonga Emilio - componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-			
-	Componenti del Collegio dei Revisori:	P.	A.
-	1) Belmonte Carmine - Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Marisa Rosa Cavaliere - componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	3) Giuseppe Pacilli - componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare, dopo aver constatato e fatto constatare il perfetto funzionamento dell'impianto di audio-video conferenza e la possibilità per i soggetti collegati di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, dichiara validamente costituita l'adunanza, inizia i lavori e, con il consenso degli intervenuti, così come previsto dall'art. 13 comma 5 dello Statuto consortile, chiama l'ing. Giovanni D'Errico, Direttore Generale dell'Ente, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

omissis

5. Aggiornamento ISTAT degli oneri concessori e convenzionali consortili. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con nota n. 1952/2023 del 04.04.2023 il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza del Consorzio ASI, rag. Eugenio D'Addetta, ha trasmesso l'elenco aggiornato all'anno corrente, secondo

ESTRATTO Verbale del CdA

indici di rivalutazione ISTAT, degli oneri insediativi ed istruttori relativi alle pratiche di competenza del settore Tecnico, nonché dei canoni di concessione di aree di proprietà del Consorzio ASI, come di seguito elencati ed indicati:

- Canone concessione diritto superficario 1° triennio preced.	€ 2,05 dall'1/01/2012
- Canone concessione diritto superficario anno 2013	€ 2,10 dall'1/01/2013
- Canone concessione diritto superficario anni 2014/2015	€ 2,11 dall'1/01/2014
- Canone concessione diritto superficario anno 2016	€ 2,13 dall'1/01/2016
- Canone concessione diritto superficario anno 2019	€ 2,18 dall'1/01/2019
- Canone concessione diritto superficario anno 2023	€ 2,52 dall'1/01/2023
- Canone concessione diritto superficario post 1° triennio	€ 4,10 dall'1/01/2012
- Canone concessione diritto superficario post anno 2013	€ 4,19 dall'1/01/2013
- Canone concessione diritto superficario post anni 2014/2015	€ 4,22 dall'1/01/2014
- Canone concessione diritto superficario post anno 2016	€ 4,25 dall'1/01/2016
- Canone concessione diritto superficario post anno 2019	€ 4,35 dall'1/01/2019
- Canone concessione diritto superficario post anno 2023	€ 5,03 dall'1/01/2023
- Tariffa oneri insediativi precedente	€ 1,49 dall'1/01/2012
- Tariffa oneri insediativi anno 2013	€ 1,52 dall'1/01/2013
- Tariffa oneri insediativi anni 2014/2015	€ 1,53 dall'1/01/2014
- Tariffa oneri insediativi anno 2016	€ 1,54 dall'1/01/2016
- Tariffa oneri insediativi anno 2019	€ 1,58 dall'1/01/2019
- Tariffa oneri insediativi anno 2023	€ 1,83 dall'1/01/2023
- Tariffa oneri per attività espropriativa precedente	€ 1,27 dall'1/01/2012
- Tariffa oneri per attività espropriativa anno 2013	€ 1,30 dall'1/01/2013
- Tariffa oneri per attività espropriativa anni 2014/2015	€ 1,31 dall'1/01/2014
- Tariffa oneri per attività espropriativa anno 2016	€ 1,32 dall'1/01/2016
- Tariffa oneri per attività espropriativa anno 2019	€ 1,35 dall'1/01/2019
- Tariffa oneri per attività espropriativa anno 2023	€ 1,56 dall'1/01/2023
- Tariffa costo istruttorio pratiche insediative precedente	€ 696,13 dall'1/01/2012
- Tariffa costo istruttorio pratiche insediative anno 2013	€ 711,44 dall'1/01/2013
- Tariffa costo istruttorio pratiche insediative anni 2014/2015	€ 715,71 dall'1/01/2014
- Tariffa costo istruttorio pratiche insediative anno 2016	€ 721,44 dall'1/01/2016
- Tariffa costo istruttorio pratiche insediative anno 2019	€ 738,75 dall'1/01/2019
- Tariffa costo istruttorio pratiche insediative anno 2023	€ 854,73 dall'1/01/2023

importi da intendersi IVA esclusa.

Occorre prendere atto dei nuovi valori indicati per renderli immediatamente utilizzabili dagli uffici.

Con le premesse e le considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa in riferimento al punto all'o.d.g., che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare l'elenco aggiornato secondo indici di rivalutazione ISTAT degli oneri insediativi ed istruttori relativi alle pratiche di competenza del settore Tecnico, nonché dei canoni relativi alle aree date in concessione dal Consorzio ASI, così come da nota n. 1952/2023 del 04.04.2023 del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza del Consorzio ASI.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

6. Richiesta autorizzazione ad esercitare la libera professione - dipendente dott. ing. Alfonso Tropeano. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

ESTRATTO Verbale del Cda

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Premesso che:

Con nota n. 2808/2023 del 18.05.2023 è stata trasmessa da parte dell'ing. Alfonso Tropeano, dipendente dell'Ente assunto a tempo indeterminato ed in forza presso il Settore Tecnico consortile, la richiesta di autorizzazione ad esercitare attività libero professionale, in deroga al contratto stipulato con il Consorzio ASI di Foggia, che nella fattispecie attiene ad attività di docenza in corsi per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché perizie e consulenze tecniche; Il richiedente precisa che le attività per cui è richiesta autorizzazione non saranno in concorrenza o in contrasto con quelle dell'Ente né costituiranno un danno per l'Ente stesso. Inoltre, non saranno in relazione con quelle della struttura di appartenenza e saranno espletate al di fuori del normale orario di lavoro senza utilizzare materiale del Consorzio.

Con le premesse e le considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa in riferimento al punto all'o.d.g., che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di acconsentire alla richiesta di autorizzazione a svolgere attività di docenza in corsi per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- di richiedere al dipendente in questione la trasmissione formale di una nota contenente specificazioni in riferimento alle attività di consulenza e perizia tecnica delle quali è richiesta autorizzazione allo svolgimento, rinviando a successive sedute ogni decisione a riguardo, fermo restando il vincolo, sin d'ora espresso, che queste ultime attività, qualora autorizzate, potranno essere espletate esclusivamente al di fuori della Provincia di Foggia.
- di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere al richiedente ing. Alfonso Tropeano formale comunicazione riguardo all'esito della presente decisione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

7. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere con la discussione di ulteriori argomenti che non sarebbe opportuno rinviare a future adunanze del CDA.

Dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del CDA, il Presidente prosegue con la relazione.

7.a) Agglomerato ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo. Richiesta insediativa South Metal Corporation Srl. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto in trattazione il Presidente del CDA.

Premesso che:

- con nota di cui al Prot. ASI n. 2127/2022 del 10.05.2022 e successive integrazioni di cui ai Prot. ASI nn. 2128/2022 del 10.05.2022 e 3179/2022 del 04.07.2022 la South Metal Corporation srl, con sede legale in Via Orto Sdanga n. 108 in Manfredonia (FG), ha fatto richiesta di assegnazione ed utilizzazione produttiva di un lotto industriale nell'Agglomerato industriale ASI di Manfredonia Monte Sant'Angelo, da destinarsi all'insediamento di un impianto industriale per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente metallica;
- la Società richiedente ha avviato la procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 relativa alla costruzione e all'esercizio del predetto impianto nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Monte Sant'Angelo al Foglio n. 184 p.lle nn. 1695 e 1593;

ESTRATTO Verbale del CdA

- con nota della Provincia di Foggia Prot. n. 2021/0056866 del 15.11.2021, registrata con Prot. ASI n. 129/2022 del 19.01.2022, è stato comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 della L.R. 30/86, nella seduta tenutasi il 09.11.2021, ha richiesto integrazioni documentali, tra cui il “parere ASI sull’iniziativa con verifica degli allacciamenti alle reti consortili”;
- con nota di cui Prot. ASI n. 4737/2021 del 30.12.2021 la società South Metal Corporation Srl ha chiesto al Consorzio ASI il parere preventivo per l’insediamento di un impianto industriale per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente metallica nell’Agglomerato industriale ASI Manfredonia - Monte Sant’Angelo;
- con nota di cui Prot. ASI n. 177/2022 del 26.01.2022 questo Ente ha rilasciato parere preventivo positivo, per quanto di propria competenza, all’insediamento di un “impianto industriale per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente metallica” nell’Agglomerato industriale ASI Manfredonia - Monte Sant’Angelo e precisamente nell’area censita al Catasto Terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 p.lle nn. 1695 e 1593, invitando nel contempo la Società a formalizzare la richiesta insediativa ai sensi del Regolamento per l’insediamento degli impianti ambientali negli agglomerati di pertinenza del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia;

Preso atto che:

- il compendio immobiliare oggetto di richiesta è composto da due particelle, una censita al Catasto Fabbricati del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 P.la 1695 di proprietà della ditta Sif Trade, con sede legale in Lainate (MI) alla Via Luraghi Snc e l’altra censita al Catasto Terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 P.la 1593 di proprietà della ditta Eni Rewind S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI);
- la South Metal Corporation Srl, in data 20 settembre 2021, ha stipulato con la Sif Trade un contratto di locazione sull’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 P.la 1695;
- con nota prot. ASI n. 3088/2022 del 28.06.2022, gli uffici consortili chiedevano alla Società istante l’adeguamento della visura camerale, rispetto all’attività classificata secondo il codice ATECO, e la regolarizzazione del titolo di proprietà/locazione della p.la 1593 del Foglio di mappa n.184 del Comune di Monte Sant’Angelo, parte integrante del compendio immobiliare oggetto di richiesta insediativa, di fatto già nel possesso, e quindi nella disponibilità, della Società istante ma di proprietà di terzi;
- la Società South Metal Corporation Srl, con nota registrata al Prot. ASI n. 3179/2022 del 04.07.2022 ha informato il Consorzio di aver attivato le procedure per includere il suolo censito al Catasto Terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 p.la 1593 nel predetto contratto di locazione;
- la Società South Metal Corporation Srl, già operante nel settore ambientale ad ampio spettro, intende svolgere all’interno del lotto di cui alla presente richiesta insediativa un’attività individuata nella classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 38.32.10 – recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice del quale risulta sprovvista e del quale si è impegnata a fare richiesta;

Considerato che:

- l’iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl riguarda la localizzazione nell’Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo, nello specifico nella parte ricadente nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, di un impianto industriale finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell’industria automobilistica, elettrica ed elettronica;
- il CdA ASI con propria deliberazione n.5, Verbale n. 8 del 12.09.2022 ha rilasciato autorizzazione preliminare all’iniziativa, rimettendo alla Società il rispetto di una serie di condizioni e agli uffici consortili il completamento dell’istruttoria, decisione dell’Organo consortile alla quale la Società non dava immediato formale seguito, determinando la temporanea sospensione dell’istruttoria e l’inefficacia del provvedimento adottato;
- la localizzazione degli impianti industriali finalizzati al recupero di rifiuti speciali negli agglomerati industriali, introdotta dall’art. 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che così recita: “Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,...” , trovava riscontro nel “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia” di cui al DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015, nel quale all’art. 16.2 “Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali” recepisce le disposizioni

ESTRATTO Verbale del CdA

impartite dal legislatore nazionale, prevedendo:” ... che la localizzazione di tutti i nuovi impianti - per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D”, nonché nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DGR n.1908 del 25.11.2021, ed infine nell’ “Aggiornamento del Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Puglia”, con Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d’Incidenza, approvato con Atto Dirigenziale n.156 del 06.05.2022 del registro delle Determinazioni della Regione Puglia, che per l’individuazione dei criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, al punto 8.4 così recita: “Quali aree idonee per l’ubicazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti sono da considerarsi gli insediamenti produttivi già esistenti ed attrezzati (ad es. APPEA, ASI ecc.)”;

- per l’insediamento di detti impianti il Consorzio si è dotato di un “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio”, approvato nella seduta di Assemblea generale del 29.06.2010, che fissa criteri localizzativi per le varie tipologie di impianti tra i quali i c.d. “impianti ambientali”, ovvero gli impianti di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, le cui limitazione introdotte risultano fortemente ostative alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, non consentendo il rispetto di quanto sancito in materia dal legislatore nazionale e regionale;

- il predetto Regolamento è stato oggetto di una prima variazione, approvata nella seduta di Assemblea generale del 27.08.2018, che ha comportato l’introduzione del comma 22-bis dell’art.6 per la localizzazione degli impianti ambientali per il trattamento delle frazioni secche da rifiuto da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, metalli, ecc.) nell’Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo;

- il “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio” si riconnette alle norme del “Regolamento per l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli Agglomerati ind.li del Consorzio”, c.d. “Regolamento di Sportello Insediativo”, e alle disposizioni da quest’ultimo impartite per quanto attiene alle procedure di assegnazione, di attuazione insediativa, di sistemazione dei lotti, di uso distorto delle destinazioni produttive, di retrocessione, di aggiornamento insediativo degli agglomerati, di deroga, di controversia;

- l’iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl riveste particolare rilevanza, in quanto la stessa riguarda la localizzazione nell’Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo, nello specifico nella parte ricadente nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, di un impianto industriale finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell’industria automobilistica, elettrica ed elettronica, consentendo a livello provinciale una riduzione di consumo del suolo in quanto da localizzare in un compendio industriale già esistente in area ASI;

- per l’iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl è stata rilasciata la “Autorizzazione per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti e la messa in esercizio di un impianto industriale per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell’industria automobilistica, elettrica ed elettronica” giusta Determinazione del Responsabile Settore Assetto del Territorio e Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, numero registro generale 532 del 13.04.2023, che ha reso siffatta iniziativa di immediata attuazione;

- l’iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl va ad ubicarsi nel preesistente compendio immobiliare di proprietà della Sif Trade Srl, che ha cessato la sua attività, compendio collocato in un fascia perimetrale marginale dell’Agglomerato industriale in questione, dismessa, o quantomeno in disuso ed abbandonata, a scarsa densità insediativa;

- il compendio immobiliare in locazione alla South Metal Corporation Srl presenta caratteristiche urbanistiche ed edilizie preesistenti che si discostano dai parametri stabiliti dall’art.6 del “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio”, quali “la distanza minima prevista di mt 600 da ogni altra attività industriale” sancita dal comma 22, in quanto la prima attività industriale più vicina, fronteggiante uno dei lati lunghi del lotto in questione, è ubicata ad una distanza, calcolata tra i limiti delle rispettive proprietà, appena superiore a mt 30 circa, verso i restanti tre lati del lotto non vi sono attività industriali insediate al di sotto di 600 mt, e “l’indice fondiario massimo di lotto, interno recintato, fissato in 2,00 mc/mq” sancito dal comma 27, a fronte del preesistente indice fondiario pari a 2,45

ESTRATTO Verbale del CdA

mc/mq, comunque inferiore all'indice territoriale di comparto pari a 2,50 mc/mq, di cui al comma 8 sempre del citato art. 6;

- per la localizzazione di tale iniziativa da parte della South Metal Corporation Srl nell'Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo, in ragione delle caratteristiche urbanistiche ed edilizie preesistenti del lotto in cui si andrà ad allocare, è necessario derogare, in quanto iniziativa di particolare rilevanza come sancito dall'art. 7 - Deroghe - del citato "Regolamento di Sportello Insediativo", al richiamato "Regolamento per l'insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio", nello specifico al comma 22, per quanto concerne la distanza minima prevista di mt 600 da ogni altra attività produttiva, e al comma 27, per quanto concerne l'indice fondiario massimo di lotto, dell'art. 6;

Con le premesse e le considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa in riferimento al punto in trattazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di prendere atto che la deliberazione n. 5, Verbale n. 8 del 12.09.2022, con la quale questo Consorzio ha rilasciato autorizzazione all'iniziativa promossa dalla South Metal Corporation Srl, è divenuta medio-tempore inefficace e come tale priva di effetti, giacché la Società istante non ha ottemperato, nelle forme e nei termini ivi prescritti, agli adempimenti ed alle condizioni di cui alla cennata deliberazione, non consentendo agli uffici consortili il completamento dell'istruttoria;

- di prendere atto che l'iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl riguarda la localizzazione nell'Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo, nello specifico nella parte ricadente nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo, di un impianto industriale finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell'industria automobilistica, elettrica ed elettronica;

- di prendere atto che la localizzazione degli impianti industriali finalizzati al recupero di rifiuti speciali negli agglomerati industriali, introdotta dall'art. 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che così recita: "Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,..." , trovava riscontro nel "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia" di cui al DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015, nel quale all'art. 16.2 "Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali" recepisce le disposizioni impartite dal legislatore nazionale, prevedendo: " ... che la localizzazione di tutti i nuovi impianti - per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D", nonché nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DGR n.1908 del 25.11.2021, ed infine nell' "Aggiornamento del Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Puglia", con Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, approvato con Atto Dirigenziale n.156 del 06.05.2022 del registro delle Determinazioni della Regione Puglia, che per l'individuazione dei criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, al punto 8.4 così recita: "Quali aree idonee per l'ubicazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti sono da considerarsi gli insediamenti produttivi già esistenti ed attrezzati (ad es. APPEA, ASI ecc.)";

- di prendere atto che per l'insediamento di detti impianti il Consorzio si è dotato di un "Regolamento per l'insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio", approvato nella seduta di Assemblea generale del 29.06.2010, che fissa criteri localizzativi per le varie tipologie di impianti tra i quali i c.d. "impianti ambientali", ovvero gli impianti di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, le cui limitazioni introdotte risultano fortemente ostative alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, non consentendo il rispetto di quanto sancito in materia dal legislatore nazionale e regionale;

- di prendere atto che il predetto Regolamento è stato oggetto di una prima variazione, approvata nella seduta di Assemblea generale del 27.08.2018, che ha comportato l'introduzione del comma 22-bis dell'art.6 per la localizzazione degli impianti ambientali per il trattamento delle frazioni secche da rifiuto da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, metalli, ecc.) nell'Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo;

ESTRATTO Verbale del CdA

- di prende atto che il “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio” si riconnette alle norme del “Regolamento per l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli Agglomerati ind.li del Consorzio”, c.d. “Regolamento di Sportello Insediativo”, e alle disposizioni da quest’ultimo impartite per quanto attiene alle procedure di assegnazione, di attuazione insediativa, di sistemazione dei lotti, di uso distorto delle destinazioni produttive, di retrocessione, di aggiornamento insediativo degli agglomerati, di deroga, di controversia;
- di prendere atto che l’iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl riveste particolare rilevanza, in quanto la stessa riguarda la localizzazione nell’Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo, nello specifico nella parte ricadente nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, di un impianto industriale finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell’industria automobilistica, elettrica ed elettronica, consentendo a livello provinciale una riduzione di consumo del suolo in quanto da localizzare in un insediamento produttivo già esistente in area ASI;
- di prendere atto che per l’iniziativa proposta dalla South Metal Corporation Srl è stata rilasciata la “Autorizzazione per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti e la messa in esercizio di un impianto industriale per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice prevalentemente metallica da reimmettere nelle filiere produttive dell’industria automobilistica, elettrica ed elettronica” giusta Determinazione del Responsabile Settore Assetto del Territorio e Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, numero registro generale 532 del 13.04.2023, che ha reso siffatta iniziativa di immediata attuazione;
- di prendere atto che per la localizzazione di tale iniziativa da parte della South Metal Corporation Srl nell’Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant’Angelo, in ragione delle caratteristiche del lotto preesistente in cui si andrà ad allocare, è necessario derogare, in quanto iniziativa di particolare rilevanza come sancito dall’art. 7 - Deroghe - del citato “Regolamento di Sportello Insediativo”, al richiamato “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio”, nello specifico al comma 22, per quanto concerne la distanza minima prevista di mt 600 da ogni altra attività produttiva, e al comma 27, per quanto concerne l’indice fondiario massimo di lotto, dell’art. 6;
- di autorizzare sin d’ora la Società istante all’acquisto della minor parte del lotto oggetto di iniziativa, nello specifico del suolo contraddistinto dalla particella n. 1593 del Foglio di mappa n.184 del Comune di Monte Sant’Angelo;
- di autorizzare la richiesta insediativa della società South Metal Corporation s.r.l. con sede legale in Via Orto Sdanga n. 108 in Manfredonia (FG), inerente l’utilizzazione produttiva del suolo di 20.000 mq, censito al Catasto terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 p.lle 1695 e 1593, in deroga a quanto disposto dal comma 22 e dal comma 27 dell’art 6 del “Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio”, alle seguenti condizioni:
 - a) la Società è tenuta da subito a corrispondere al Consorzio ASI gli oneri istruttori nella misura di euro 854,73, oltre iva come per legge;
 - b) la Società è tenuta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della presente comunicazione di assegnazione, a stipulare la Convenzione con il Consorzio ASI per l’utilizzazione del lotto produttivo sopra individuato, sulla base dello schema di convenzione insediativa approvato dal CDA ASI, pena la decadenza dell’assegnazione, convenzione a titolo oneroso, per la quale, prima della sua stipula, la Società dovrà corrispondere al Consorzio ASI gli oneri convenzionali nella misura di euro 1,83/mq, come stabilito con deliberazione n. 9.a), Verbale di CdA n.5 del 4.05.2023, quindi pari a euro/mq 1,83 x mq 20.000 = 36.600,00 euro, oltre iva come per legge;
 - c) la Società è tenuta ad aggiornare il contratto di locazione in suo possesso includendo anche il suolo censito al Catasto Terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Foglio n. 184 p.lla 1593 e trasmettere, prima della stipula della convenzione insediativa, il contratto di locazione aggiornato nonché la visura camerale aggiornata, includendo il codice ATECO 2007 come in premessa riferito.
- preliminarmente a tutto quanto sopra, la Società è tenuta a trasmettere, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di notifica delle precedenti determinazioni, formale Atto Unilaterale d’Obbligo, così come prescritto dal Regolamento per l’assegnazione, l’utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio, con il quale dichiara di accettare l’assegnazione stabilita dal CDA ASI nonché tutte le prescrizioni ed obbligazioni di cui ai punti sopra riferiti;

ESTRATTO Verbale del CdA

- di stabilire che in difetto di quanto sopra prescritto, la presente assegnazione è da ritenersi decaduta;
- di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere alla South Metal Corporation srl formale comunicazione riguardo all'esito della presente decisione.

7.b) Deliberazioni nn. 5 e 6 Verbale di CdA n. 25 del 3 dicembre 2018 - Responsabilità civile e penale dei dipendenti e dirigenti del Consorzio - art.61 CCNL FICEI Dipendenti e art.19 CCNL FICEI dirigenti. Revoca in autotutela. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto in trattazione il Presidente del CDA.

Il Consorzio è un Ente Pubblico Economico con natura giuridica e funzioni attribuite dalla Legge 5 ottobre 1991, n.317, quindi con conseguente provvedimento regionale di ordinamento e rilevanza territoriale stabiliti dalla L.R. 8 marzo 2007, n.2.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in relazione al procedimento penale n.10267/2016 che vedeva indagati il geom. Michelangelo Marseglia, dirigente del Consorzio, e gli ingg. Giovanni D'Errico e Alfonso Tropeano, dipendenti del Consorzio, per i reati p. e p. dagli art. 110 c.p. e 44 comma 1 lett. C) DPR n.380/01 e p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 181 comma 1 D.Lgs. n.42/2004, in unione ed in concorso tra loro e le imprese esecutrici, nonché i loro rappresentanti legali, nell'ambito dei lavori di realizzazione del "Pendolo di connessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica con area di scambio attrezzata per la sosta in Agglomerato ind.le ASI Foggia "Incoronata", opera finanziata dal PO FESR 2007-2013, con Deliberazioni nn.5 e 6 - Verbale n.25 del 3 dicembre 2018, recanti: "Responsabilità civile e penale dei dirigenti e dei dipendenti del Consorzio - art.19 CCNL FICEI Dirigenti e art.61 CCNL FICEI Dipendenti", autorizzava il dirigente ed i dipendenti ASI alla nomina dei legali di fiducia, condizionando tali nomine al gradimento dell'Ente, stabilendo il riconoscimento dei compensi ai minimi tariffari forensi.

I soggetti indagati nel procedimento penale in questione rendevano edotto l'Ente sull'affidamento delle rispettive difese, comunicando:

- il geom. Marseglia, con prot. n. 2514-2018, l'affidamento al prof. avv. Vincenzo Muscatiello e all'avv. Giuseppe Prencipe, con incarico congiunto;
- l'ing. D'Errico, con prot. n. 2517-2018, l'affidamento all'avv. Francesco Marzullo;
- l'ing. Tropeano, con prot. n. 2519-2018, l'affidamento al prof. avv. Vincenzo Muscatiello.

Il prefato procedimento penale si è concluso con Sentenza n.2/2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dott. Antonio Sicuranza, visti gli artt. 425 c.p.p. e 157 c.p., ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dirigente e dei dipendenti ASI in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti perché estinti per prescrizione.

Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10.01.2023 al n.125, l'avv. Francesco Marzullo trasmetteva, per il p. p. n.10276/2016 r.g.n.r., nota specifica, dell'importo di euro 9.529,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cap, per la difesa dell'ing. Giovanni D'Errico e sentenza di prescrizione del 9.01.2023. Seguiva, in quanto acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10.02.2023 al n.973, relazione di dettaglio sull'attività difensiva dell'avv. Francesco Marzullo.

Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 9.03.2023 al n.1459, l'avv. Giuseppe Prencipe chiedeva la liquidazione dell'importo di euro 9.529,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cap, per la difesa del geom. Michelangelo Marseglia nel p. p. n.10276/2016 r.g.n.r. definito con sentenza di prescrizione del 9.01.2023.

Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 9.03.2023 al n.1460, anche il prof. avv. Vincenzo Muscatiello chiedeva la liquidazione dell'importo di euro 9.529,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cap, per la difesa dell'ing. Alfonso Tropeano nel p. p. n. 10276/2016 r.g.n.r. definito con sentenza di prescrizione del 9.01.2023.

Per effetto dell'estinzione del procedimento penale in questione, estinto per prescrizione, delle norme vigenti, dell'ampia giurisprudenza di merito e della natura giuridica del Consorzio, ente pubblico economico, sulla scorta di quanto sopra acquisito si è ritenuto dover richiedere alla FICEI e al prof. avv. Paolo Cacciagrano, professore universitario di diritto amministrativo selezionato nell'ambito dei professionisti iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente, parere sulla possibile liquidazione degli onorari derivanti dalle attività di difesa legale per il giudizio penale in questione, senza incorrere in un "danno patrimoniale/erariale".

ESTRATTO Verbale del CdA

Pertanto, sono state formulate due distinte richieste di parere alla FICEI (prot. ASI n.1012 e 1013/2023), con riferimento ai CCNL applicabili ai soggetti interessati (dirigente e dipendenti) in tema di tutela legale. Tali richieste venivano riscontrate dalla FICEI, con note acquisite al protocollo generale dell'Ente rispettivamente in data 6.03.2023 al n.1367 ed in data 20.02.2023 al n. 1154, con la trasmissione di pareri rimessi dall'avv. Marco Giardetti, consulente legale di detta Federazione. Quindi, è stata formulata richiesta all'avv. Paolo Cacciagrano (prot. ASI n.1014/2023), di parere *pro veritate* sull'applicazione dell'art.61 del CCNL FICEI dipendenti e dell'art. 19 del CCNL FICEI dirigenti per il riconoscimento dell'assistenza legale e spese connesse in caso di procedimento penale estinto per prescrizione, ed in particolare:

"1) valuti se questo Consorzio possa liquidare gli onorari derivanti dalle attività di difesa legale del giudizio penale di cui sopra, estinto per prescrizione, senza incorrere in un "danno patrimoniale/erariale" e quindi vedere sottoposti i suoi amministratori/dirigenti/dipendenti ad un eventuale procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti, esaminando le fattispecie sopra illustrate (posizioni del dirigente - direttore generale - e dei funzionari);

2) valuti se l'onorario determinato dall'avv. Francesco Marzullo, di cui alla nota specifica acquisita al protocollo ASI in data 10.01.2023 con il n.125, e dalla conseguente relazione di dettaglio, di cui alla nota acquisita al protocollo ASI in data 10.02.2023 con il n.973, possa ritenersi congruo."; poi riscontrata dal professionista con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 7.03.2023 al n.1404.

I rispettivi pareri rilasciati sottolineano come le perplessità avanzate sull'ipotesi di incorrere in un "danno patrimoniale/erariale" sono più che fondate.

Dall'emesso parere *pro veritate* reso dal prof. avv. Paolo Caggiagrano, è emersa, inoltre, la necessità di rivedere, anche in autotutela, gli atti deliberativi che riconoscevano la tutela legale al dirigente ed i dipendenti ASI, in quanto, seppur richiamando i CCNL FICEI dirigente e dipendenti, tali atti non tenevano conto delle indicazioni impartite dal legislatore nazionale e di conseguenza dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti sull'eventuale riconoscimento delle spese legali solo a seguito dell'individuazione dell'elemento soggettivo delle condotte attribuite al personale dirigente ovvero dipendente, quindi solo in caso di sentenza di assoluzione con formula piena, e non dubitativa o prescrittiva.

Ed ancora, di recente il prof. avv. Paolo Cacciagrano, anche in relazione all'incarico, allo stesso affidato, di assistere l'Ente nelle procedure finalizzate alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014 promosse dall'avv. Pasquale Roberti in nome e per conto del prof. avv. Vincenzo Bruno Muscatiello e dell'avv. Giuseppe Prencipe, ha nuovamente esortato il Consorzio a valutare l'eventuale revoca in autotutela gli atti deliberativi di cui in premessa.

Il Presidente, premesso quanto sopra, promuove la modifica degli atti deliberativi in autotutela, tenendo conto delle indicazioni impartite dal legislatore nazionale e di conseguenza dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, anche per non ricevere eventuali censure dalla Corte dei Conti.

Con le premesse e le considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- ritenuto che, secondo l'art. 61, CCNL FICEI Dipendenti, il riconoscimento della copertura delle spese legali è legittimo per cause non dipendenti da colpa grave o dolo. Infatti detto elemento (l'assenza di dolo o colpa grave) deve necessariamente ricorrere ed è indipendente dal *facere* del lavoratore dipendente il quale non ha il potere di incidere sullo stesso in quanto la sua individuazione è rimessa al giudice penale. Il lavoratore dipendente, infatti, non può lamentare il fatto di non esser stato destinatario di uno scrutinio giudiziale dell'elemento soggettivo del reato addebitato;

- ritenuto che l'art. 19, CCNL FICEI Dirigenti, pur presentando una differente enunciazione, poiché attribuisce il diritto all'indennizzo in favore del dirigente salvo escluderlo nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, vada interpretato in modo restrittivo e non ampliativo del diritto del lavoratore alla copertura delle spese legali in assenza di una valutazione giudiziale dell'elemento soggettivo;

ESTRATTO Verbale del CdA

- di prendere atto di quanto precede in riferimento al punto in trattazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di revocare in autotutela le Deliberazioni nn.5 e 6 - Verbale n.25 del 3 dicembre 2018 - Responsabilità civile e penale dei dirigenti e dei dipendenti del Consorzio - art.19 CCNL FICEI Dirigenti e art.61 CCNL FICEI Dipendenti.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

omissis

7.e) Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza. Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023.

Relaziona in merito al punto in trattazione il Presidente del CDA.

Con Deliberazione n.203 del 17 maggio 2023, l'ANAC ha fornito indicazioni alle Amministrazioni, individuate nell'alveo delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.33/2013, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g). del D.Lgs. n.150/2009.

In particolare, l'assunta determinazione ANAC illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte dell'Organismo Interno di Vigilanza (OIV), o degli organismi con Funzioni analoghe.

Attesa la mancata individuazione dell'OIV consortile, si ritiene, in via del tutto eccezionale e straordinaria, affidare al RPCT geom. Maurizio Giovanniello, gli obblighi di attestazione previsti in capo all'OIV.

Si avrà cura di individuare l'OIV attivando le conseguenti procedure per la sua costituzione.

Con le premesse e le considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa in riferimento al punto in trattazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di affidare al RPCT geom. Maurizio Giovanniello gli obblighi di attestazione previsti in capo all'OIV, richiamati nella Deliberazione ANAC n.203 del 17 maggio 2023;
- di avviare le procedure di nomina dell'Organismo Interno di Vigilanza, come previsto dall'art. 8 del "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio".

Alle ore 13:00 il Presidente, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione.

f.to Segretario Verbalizzante
ing. Giovanni D'Errico

f.to Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis